

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“S. Spirito – Fondazione Montel”

Pergine Valsugana

Allegato:

SCHEMA CONVEZIONE.

Pergine Valsugana, 22 aprile 2025.

IL PRESIDENTE

- fto dott. Diego Pintarelli –

IL DIRETTORE GENERALE

- fto dott. Giovanni Bertoldi -

**A.P.S.P. “S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL”
PERGINE VALSUGANA (TN)**

OGGETTO: Convenzione per il servizio manutenzione giardini per il periodo 23/04/2025 - 31/12/2025.

Codice CIG **B690EBBD76**.

TRA

L’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel”, con sede in Pergine Valsugana (TN) Via Marconi n. 4, codice fiscale e partita IVA 00358720225, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante dott. Pintarelli Diego, nato a ____ il ____ e domiciliato per la carica a Pergine Valsugana (TN) in Via Marconi n. 4, il quale interviene ed agisce in nome e per conto dell’Azienda che rappresenta.

e

la COOPERATIVA 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale con sede legale in Pergine Valsugana (TN), Via Molin del Palù n. 20/c, codice fiscale e partita IVA 01322120229, rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dei principi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 gli Enti Pubblici possono affidare mediante Convenzione la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari, alle Cooperative sociali di tipo “B” disciplinate dalla Legge stessa;
- il soggetto affidatario è iscritto nel registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/10/1988 n. 24 e della L.R. 29/01/1954 n. 7 e s.m. nella sezione “B” “Cooperative a mutualità prevalente”, alla categoria “Cooperative sociali” sottocategoria 2) “cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate” ed alla categoria “cooperative di produzione e lavoro”;
- con l’affidamento delle attività oggetto del presente Contratto l’A.P.S.P. si pone i seguenti obiettivi:
 - creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio sociale appartenenti alla realtà locale;
 - favorire l’inserimento/reinserimento nella comunità di soggetti afflitti da handicap psico-fisici o provenienti da esperienze di emarginazione;
- la scelta di affidare il servizio tramite Contratto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 381/91 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione nella volontà dell’A.P.S.P. di raggiungere gli obiettivi illustrati al punto che

precede, ritenuti fondamentali e qualificanti dell'azione politico-amministrativa;

- con decreto del Presidente n. -- dd. _____, esecutiva, veniva affidato a trattativa diretta alla Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale di Pergine Valsugana (TN) il servizio oggetto del presente Contratto per un importo complessivo presunto massimo di € 14.200,00.= (quattordicimiladuecento), IVA 22% esclusa, approvando contestualmente il seguente schema di Convenzione;

si conviene e si stipula il seguente Contratto

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN), di seguito per brevità denominata A.P.S.P., a mezzo del proprio Presidente pro-tempore dott. Pintarelli Diego, affida a trattativa diretta alla Cooperativa 90 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale, di seguito per brevità denominata Cooperativa, con sede legale in Pergine Valsugana (TN), Via Molin del Palù n. 20/C che, a mezzo del suo Legale Rappresentante _____, accetta ed assume l'esecuzione dei seguenti servizi alle condizioni indicate del preventivo di data 09/01/2025 nostro prot. n. 342 dd. 16/01/2025 che fanno parte integrante della presente Convenzione pur omettendone l'allegazione:

1. MANUTENZIONE GIARDINI:

STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA PIVE: pulizia primaverile, potatura arbusti, concimazione, sfalcio, sarchiatura aiuole, trattamenti antiparassitari, taglio siepi, pulizia autunnale, fornitura e messa a dimora fiori stagionali;

STRUTTURA RESIDENZIALE DI VIA MARCONI: pulizia primaverile, potatura arbusti, concimazione, ariegiatura, risemina, sfalcio, sarchiatura aiuole e fioriere, trattamenti antiparassitari, taglio siepi, pulizia autunnale, fornitura e messa a dimora fiori stagionali;

PARCHEGGIO P.F. 1790/2: pulizia primaverile, potatura arbusti, sfalcio, sarchiatura e taglio siepi;

STRUTTURA DEI SERVIZI GENERALI: pulizia primaverile, potatura arbusti e sarchiatura aiuole;

Art. 2 - DURATA

Il presente Contratto ha la durata di anni uno con decorrenza a partire dal 23 aprile 2025 e scadenza il 31 dicembre 2025.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Cooperativa affidataria si impegna:

- a fornire le generalità del personale impiegato per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto;
- impiegare personale in regola con quanto disposto dall'art. 4 comma 1 del DL 01/04/2021 n. 44, ai sensi dell'art. 4-bis del medesimo DL aggiornato dal Decreto-legge del 26/11/2021 n. 172 Articolo 1 e ss.mm.;
- ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

- prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- a dotare il proprio personale di divise e di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità e l'indicazione del datore di lavoro;
 - a fornire al proprio personale i necessari D.P.I. previsti dalle normative vigenti (guanti, mascherine, ecc.);
 - a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'A.P.S.P. affidante di cui venisse a conoscenza a motivo dell'espletamento del servizio oggetto del Contratto.

Art. 4 SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm. si sono valutati gli eventuali rischi riconducibili a possibili interferenze con i lavoratori dell'A.P.S.P. che sono stati evidenziati nel DUVRI, redatto ai sensi del comma 3 del medesimo art. 26, che fa parte integrante del presente Contratto pur omettendone l'allegazione.

Resta immutato l'obbligo per la Cooperativa di elaborare il proprio Documento di Valutazione Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La Cooperativa assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento all'applicazione del D.Lgs. n. 81/08.

La Cooperativa si obbliga inoltre all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio delle proprie attività presso le strutture dell'A.P.S.P., l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo tutte le necessarie opere ed interventi provvisori ed esonerando, conseguentemente l'A.P.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 5 REFERENTI

L'A.P.S.P. affidante nomina quale suo referente l'Economo dell'Azienda, con la quale verranno concordati gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ed alla quale la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

La Cooperativa nomina quale referente il sig. _____ per il servizio di cui all'art. 1.

Art. 6 RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si assume le responsabilità e gli oneri conseguenti alla non corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente Contratto e a tenere indenne l'A.P.S.P. da qualunque conseguenza derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone impiegate nell'espletamento del servizio e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio stesso.

Art. 7 CORRISPETTIVO

L'A.P.S.P. si impegna a corrispondere per il servizio di cui al precedente articolo 1 l'importo pari a complessivi presunti annui € 14.200,00.=, IVA esclusa, come evidenziato nel preventivo di data 09/01/2025 nostro prot. n. 342 dd. 16/01/2025.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio verrà effettuato previa emissione a consuntivo delle relative fatture con cadenza trimestrale, entro 60 giorni dalla data delle fatture

medesime, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 che sarà comunicato per iscritto dalla Cooperativa e previa attestazione della relativa regolarità tecnico-amministrativa ed autorizzazione al pagamento da parte del Responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Forniture dell'A.P.S.P., e previa verifica, con periodicità variabile, della regolarità contributiva della Cooperativa acquisita con il Mod. DURC.

Le fatture, in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013, emesse dalla Cooperativa stessa dovranno obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara (CIG) **B690EBBD76**.

Art. 8 CONTESTAZIONI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'A.P.S.P. accerti che il servizio non venga eseguito in conformità a quanto stabilito dal presente Contratto si riserva la facoltà di rescindere il Contratto prima della sua normale scadenza.

L'esercizio di tale facoltà dovrà essere preceduto da due successivi richiami scritti nei confronti della Cooperativa assuntrice.

Nel caso di reiterato inadempimento l'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" potrà dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C., dandone avviso alla Cooperativa affidataria con preavviso di un mese tramite lettera raccomandata, ai sensi di legge.

L'A.P.S.P. si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto per qualsiasi motivata ragione mediante semplice preavviso di mesi uno.

Qualora la Cooperativa intenda recedere dal Contratto, deve darne comunicazione all'A.P.S.P. a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno due mesi.

Art. 9 CONCILIAZIONE

Qualora insorgessero controversie sulla interpretazione o in esecuzione del presente Contratto, si propone anzitutto una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa con possibilità di esperire, su istanza della controparte, la definizione della controversia mediante giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per i contratti dell'A.P.S.P.

Nel caso in cui dovesse essere interessata l'autorità giudiziaria, l'A.P.S.P. elegge il proprio domicilio legale nel foro di Trento.

Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

Art. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04.1986, n. 131. Le spese di bollo, se dovute, e di eventuale registrazione sono a carico della Cooperativa.

Art. 11 DOMICILIO

Agli effetti della presente convenzione l'affidatario assume domicilio presso la sede dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" in Pergine Valsugana Via Marconi, 4.

Art. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Cooperativa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.

Art. 13 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. La Cooperativa con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.P.S.P. nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, attualmente vigente come dichiarato nell'allegato Patto di integrità. A tal fine la Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso Codice ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.
3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 PRIVACY

Titolare del trattamento: A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" con sede in Pergine Valsugana (TN);

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati

conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pergine Valsugana,

Per l'A.P.S.P.
IL PRESIDENTE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

Per la Cooperativa 90 S.c.s.s..
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.